



ALLEGATO __A__

RELAZIONE

Relazione al
Disegno di Legge
di iniziativa della
GIUNTA REGIONALE
concernente

“Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“*Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale*” e successive
modificazioni”

Con D. Lgs. 422/1997 lo Stato ha conferito alla Regione del Veneto, tra l'altro, le funzioni ed i compiti di programmazione e amministrazione in materia di trasporto pubblico locale ferroviario.

Conseguentemente, la Regione del Veneto ha promulgato la L.R. n. 25 del 30.10.1998, recante "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".

La L.R. n. 25/1998 e ss. mm. e ii. all'articolo 6 comma 3 stabilisce che "I servizi di trasporto pubblico effettuati per ferrovia [...], costituiscono bacini unici di competenza regionale [...]".

All'art. 7, primo comma, lettera o) si afferma che "La Regione, in materia di trasporto pubblico locale [...] esercita le funzioni amministrative relative ai servizi di trasporto ferroviario [...] interessanti il territorio regionale".

L'attuale formulazione dell'art. 37 comma 5 della L.R. n. 25/1998 dispone che "Per i servizi ferroviari sono applicate le sanzioni previste dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753", senza adottare una specifica disciplina sanzionatoria.

L'art. 23 del D.P.R. da ultimo citato, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto", dispone che può essere ammessa la regolarizzazione del titolo di viaggio durante il tragitto secondo quanto stabilito, per le ferrovie dello Stato, dalle condizioni e tariffe per il trasporto delle persone su dette ferrovie, emanate dai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale, e, per le ferrovie in concessione, dalle norme emanate dalle aziende esercenti, previa approvazione della M.C.T.C. o degli organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, mediante il pagamento di tasse e soprattasse stabilite.

In difetto del pagamento nel termine fissato, la mancata regolarizzazione in corso di viaggio costituisce infrazione ed il trasgressore è soggetto alla sanzione amministrativa stabilita dal citato D.P.R., in aggiunta alle tasse e soprattasse dovute.

Il disegno di legge in oggetto è volto alla disciplina specifica del regime sanzionatorio di alcune irregolarità di viaggio, a bordo dei treni regionali nel territorio della Regione Veneto.

Le modifiche e le integrazioni che il disegno di legge intende apportare alla struttura della L.R. 30 ottobre 1998, n. 25, risultano da 2 articoli, il primo modifica l'articolo 37 della medesima legge, il secondo introduce un ulteriore articolo 37 bis.

I contenuti di tali due articoli vengono di seguito illustrati per gli aspetti più significativi.

ARTICOLO 1: all'articolo 37, comma 1 è introdotta l'esclusione dei servizi ferroviari regionali dalla disciplina dell'art. 37 e l'introduzione di un successivo articolo 37 bis inerente le sanzioni amministrative a carico degli utenti trasgressori dei servizi ferroviari di interesse regionale. Il comma 5 dell'art. 37 è abrogato.

ARTICOLO 2: è introdotto un regime sanzionatorio specifico per il servizio ferroviario con l'art. 37 bis della L.R. 25/98.

In particolare, il comma 2 disciplina il regime sanzionatorio ordinario per la violazione degli obblighi riportati al comma 1 del medesimo articolo e inerenti il dovere di munirsi di valido titolo di viaggio, obliterarlo e convalidarlo, conservarlo per la durata del percorso, esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

Il comma 3 dell'art. 37 bis prevede importi sanzionatori ridotti al minimo in ragione del pagamento immediato, ovvero entro un termine di tre giorni dalla contestazione; l'importo si eleva in ragione del prolungarsi del termine di pagamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Il successivo comma 4 dell'art. 37 bis introduce l'ipotesi in cui il possessore di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all'agente accertatore all'atto del controllo; in tal caso, si prevede una sanzione ridotta, a fronte dell'onere di presentare il regolare titolo di viaggio presso una qualsiasi biglietteria del gestore del servizio entro tre giorni dalla contestazione.

I commi 5 e 7 dell'art.37 bis introducono la possibilità di regolarizzazione a bordo treno per il viaggiatore rispettivamente sprovvisto di biglietto o in possesso biglietto non convalidato, con una minima maggiorazione.

E' richiesta, comunque, l'attiva azione da parte del viaggiatore di avviso al personale del treno all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva, diversamente sono dovute le sanzioni nella misura indicata al comma 2.

I commi 6 e 8 introducono ipotesi di forza maggiore che consentono di escludere una qualche volontarietà di elusione agli obblighi indicati al comma 1; è richiesta, in ogni caso, la comunicazione al personale del treno da parte del viaggiatore all'atto della salita o subito dopo la salita e comunque entro la stazione successiva.

Trattasi di situazioni di oggettiva impossibilità, per il fruitore del servizio, di munirsi di un valido titolo di viaggio ovvero di convalidarlo.

Il comma 9 introduce una specifica disciplina di tutela di persone con capacità motoria ridotta certificata, per le quali non è prevista l'applicazione di alcuna maggiorazione .

Il comma 10 specifica che le sanzioni irrogate sono introitate dal soggetto affidatario del servizio.

Per quanto non disciplinato dall'art. 37 bis, il comma 11 richiama la disciplina dettata dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753.